

Roma, 19/11/2021

PROT. N. 45/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 45/2021

LORO SEDI

## Oggetto: Assegno Unico 2022

Carissimi,

Il Consiglio dei ministri tenutosi ieri ha approvato il DLgs. attuativo dell'art. 2 della L. 1° aprile 2021 n. 46, che istituisce l'**assegno unico e universale**. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il parere, prima del via libera definitivo.

Come reso noto dal comunicato stampa di Palazzo Chigi, la misura potrà essere richiesta a partire dal **1° gennaio 2022** e, fino a quando non sarà pienamente operativa, continuerà a essere erogato l'assegno temporaneo per figli minori (c.d. "assegno ponte") di cui al DL 79/2021 convertito, a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L'introduzione dell'assegno unico e universale determinerà la graduale **soppressione** delle misure indicate nell'art. 3 della L. 46/2021, tra le quali rientrano:

- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il bonus bebè;
- il premio alla nascita;
- gli assegni per il nucleo familiare.

L'assegno in esame spetterà a **tutti** i nuclei familiari con figli a carico, interessando quindi sia i lavoratori dipendenti che gli **autonomi**, subordinato al possesso cumulativo di una serie di **requisiti** concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare, per accedere alla misura occorre:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca,

di durata almeno annuale;

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;

- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Il beneficio decorre **dal settimo mese di gravidanza**, sino al compimento del **21esimo anno** di età del figlio, ma viene prevista una riduzione per i figli che raggiungono la maggiore età, i quali potranno richiederne concessione diretta a condizione che frequentino un percorso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea, svolgano un tirocinio o di un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro, siano registrati come soggetti disoccupati e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolgano il servizio civile universale.

L'importo varia in base all'ISEE secondo criteri di universalità e progressività. Infatti, la somma potrà subire **variazioni** in relazione ai soggetti destinatari: stando al comunicato, l'assegno mensile dovrebbe arrivare fino a **175 euro** per il primo e il secondo figlio (260 dal terzo), che saranno ridotti qualora i figli a carico presenti nel nucleo abbiano un'età compresa tra i 18 e i 21 anni. Inoltre, l'importo pieno andrebbe a chi ha un **ISEE fino a 15 mila euro**, superati i quali l'assegno calerebbe progressivamente fino a un importo minimo per gli ISEE oltre una certa soglia o per chi non lo presenta.

Viene poi prevista un'ipotesi di maggiorazione qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni, nonché una maggiorazione, secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità; in tal caso, la misura spetta a prescindere dall'età e l'importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di **disabilità**.

L'INPS darà indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande

Il beneficio potrà essere richiesto all'INPS (anche congiuntamente al **reddito di cittadinanza**, col quale è **compatibile**) dal 1° gennaio del prossimo anno, secondo le modalità che saranno rese note dall'Istituto di previdenza entro 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. attuativo.

**La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento**